

Ai Signori Clienti
Loro sedi

Oggetto: circolare informativa in materia fiscale

Milano, 17 gennaio 2010

COMPENSAZIONI FISCALI: NOVITA' DAL 2011

L'art.31 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2011 non sarà più ammessa la compensazione dei crediti erariali nella misura in cui siano presenti tributi iscritti a ruolo e non saldati nei termini per un ammontare superiore ad €1.500: *“la compensazione dei crediti ... relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto...si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato ...”*.

È Il divieto pertanto interesserà i modelli F24 presentati già a partire da gennaio 2011, a prescindere tanto dall'anno di maturazione del credito quanto dall'anno di formazione del ruolo o dall'anno di scadenza della cartella di pagamento relativa.

Dalla lettura della norma appare chiaro che la compensazione di cui trattasi è solo quella c.d. “orizzontale”.

Una restrizione che va però letta congiuntamente a quanto contenuto nello stesso articolo 31, in cui si statuisce che l'applicabilità della norma è subordinata all'emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero, visto che il pagamento *“...anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, [è da effettuarsi] con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”*.

STUDIO ASSOCIATO DE VECCHI

Alla data odierna, il Decreto Ministeriale attuativo della norma non è ancora stato pubblicato, e alcuni punti restano da chiarire, come ad esempio se il divieto di compensazione riguardi anche cartelle di pagamento scadute ma non iscritte definitivamente a ruolo (es. iscrizioni a ruolo eseguite in presenza di accertamenti non definitivi) o ancora, se la disposizione limitativa riguardi pure i casi in cui siano in atto procedimenti di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate in attesa del decreto attuativo è quella di non sanzionare compensazioni in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo e scaduti fintantoché detto decreto non verrà emanato.

Si segnala, in tale sede, l'opportunità di utilizzare l'Estratto conto, il servizio di Equitalia che permette la consultazione delle posizioni debitorie e creditorie di ciascun contribuente a partire dall'anno fiscale 2000, tramite credenziali fornite direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio Associato De Vecchi si riserva di aggiornarVi non appena verrà emanato il decreto attuativo e di concerto nuova prassi sarà elaborata dall'Agenzia in merito alla norma di cui in questa sede si è trattato.

Cordiali saluti
Studio Associato De Vecchi